

**A.P.S.P. - "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino**  
*Via Battaglion Feltre 19 - 38050 Pieve Tesino (Tn)*  
*p.i. 01007740226 - c.f. 81002110229*

Prot. n. 962 /2018  
d.d. 17/05/2018

## **Determinazione del Direttore**

**n° 56 /2018**

**Oggetto: Concessione dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto alla dipendente a tempo indeterminato – matr. n. 38.**

---

Il giorno DICIASSETTE del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILADICIOTTO ad ore dieci presso la sede dell'Istituzione in Pieve Tesino via Battaglion Feltre, 19, la Direttrice dell'A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino, dott.ssa Armanda Denicolò, assume la determinazione in oggetto indicata.

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(art. 20 comma 1, L.R. 27.09.2005, n. 7)

Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia della presente determinazione, regolarmente registrata nel Repertorio degli atti pubblicati all'Albo, viene pubblicata all'Albo della A.P.S.P. "Piccolo Spedale" e all'albo informatico ([www.piccolospedale.it](http://www.piccolospedale.it)) per **dieci** giorni consecutivi dal 17/05/2018 al 27/05/2018 compreso.

LA DIRETTRICE

F.to Dott.ssa Armanda Denicolò

Determinazione del Direttore n. 56 d.d. 17.05.2018 avente come oggetto: Concessione dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto alla dipendente a tempo indeterminato – matr. 38.

## IL DIRETTORE

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale nr.61 del 31.03.2017 con la quale veniva approvato il nuovo Statuto dell'A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino;

Visto che il presente atto rientra nelle competenze di gestione del Direttore;

Premesso che in data 20.10.2003 è stato sottoscritto dai Rappresentanti di parte pubblica e dai Rappresentanti della organizzazioni sindacali il contratto collettivo di lavoro del comparto autonomie locali per l'area non dirigenziale, valevole per il quadriennio 2002 – 2005;

Richiamata la deliberazione n. 94 d.d. 20/11/2003, esecutiva, con la quale il Consiglio dell'Ente prendeva atto della sottoscrizione del suddetto contratto;

Premesso che in data 23.12.2016 è stato sottoscritto dai Rappresentanti di parte pubblica e dai Rappresentanti della organizzazioni sindacali l'Accordo Stralcio concernente il biennio economico 2016-2017 contenente disposizioni urgenti di modifica del contratto collettivo di lavoro del comparto autonomie locali per l'area non dirigenziale 2002 – 2005 del 23/10/2003;

Visto l'allegato B del sopracitato Accordo che ha per oggetto la "Disciplina di concessione dell'anticipo del trattamento di fine rapporto".

Vista la domanda di richiesta di anticipazione del trattamento di fine rapporto presentata dalla dipendente matricola 38 in data 17/05/2018 giusto prot. n. 961/2018, per un importo di spesa preventivato di 14.370,00=.

Visto che è stata regolarmente presentata e degna di essere accolta la domanda del matricola n.38, che ha richiesto la liquidazione dell'anticipo del trattamento di fine rapporto di cui

- alla lettera a) dell'art. 4 dell'allegato B dell'Accordo Stralcio sottoscritto il 23/12/2016 "Disciplina di concessione dell'anticipo del trattamento di fine rapporto" che così recita: "**spese sanitarie** per il dipendente e per i componenti il proprio nucleo familiare. Nelle spese sanitarie rientrano quelle relative all'acquisto di autovettura adattata per portatori di handicap".

Visto l'art.6 "spese ammissibili" comma 1: "Sono ammissibili le spese già sostenute ma non anteriormente a tre anni dalla data di presentazione della domanda, le spese in corso di sostenimento e quelle ancora da sostenere".

Richiamato l'art.16 della L.P. 27/2010 che ha apportato cambiamenti alle istruzioni operative in materia di IPS e TFR;

Richiamata la nota dell'INPDAP d.d. 28.02.2011 con la quale si precisava che in base all'art. 74 comma 4 della L. 23.12.2000 n. 388, la corresponsione diretta del TFR da parte degli enti di appartenenza e la contestuale cessazione di ogni contribuzione previdenziale all'INPDAP possono essere disposte solo mediante norme emanate ai sensi dell'art. 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale del Trentino Alto Adige;

Considerato che al 30/04/2018 il T.F.R. spettante alla dipendente matricola n.38 risultava essere pari a omissis;

Verificato che:

- a fronte della domanda presentata l'importo massimo spettante è superiore a quanto richiesto dalla dipendente matricola n.38, pertanto in considerazione di quanto sopra, l'importo concesso è pari alla domanda ossia € 14.370,00=;
- la Stessa è in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l'erogazione della suddetta anticipazione;

Ritenuto pertanto:

- di concedere alla dipendente a tempo indeterminato matricola n.38 l'anticipazione suddetta per un importo lordo di € 14.370,00=,
- che il pagamento avvenga mediante un unico versamento a saldo, così come previsto dall'art.8 comma1 Allegato B Accordo Stralcio del 23.12.2016.
- di subordinare l'erogazione alla presentazione della procura speciale irrevocabile rilasciata dal dipendente e necessaria al fine della rivalsa di questo Ente nei confronti dell'I.N.P.S. gestione ex I.N.P.D.A.P. (cassa INADEL) per la parte di competenza dell'Istituto;

Visti i conteggi ed il prospetto di calcolo predisposto dall'Ufficio Personale allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ritenuto opportuno erogare l'importo dell'anticipazione richiesta unitamente agli stipendi del mese di maggio 2018;

Vista la L.R. 21.09.2005 n.7 recante "Nuovo ordinamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza – Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona";

Visto il CCPL 2002-2005;

Visto l'Accordo di data 20.04.2007;

Visto l'Accordo decentrato di data 23.04.2007;

### **D E T E R M I N A**

1. Di concedere alla dipendente matricola n.38, applicando la normativa in essere fino al 30.04.2018, l'anticipazione sul trattamento di fine rapporto, richiesta per le motivazioni di cui alla lettera A) dell'art. 4 dell'allegato B dell'Accordo Stralcio sottoscritto il 20/04/2007 "Disciplina di concessione dell'anticipo del trattamento di fine rapporto", per un importo lordo pari ad € 14.370,00=, come da conteggi e da prospetto di calcolo predisposto dall'Ufficio Personale allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di liquidare l'anticipazione del T.F.R. maturato al 30.04.2018 di cui al punto 1) mediante un unico versamento a saldo, così come previsto dall'art.8 comma1 Allegato B Accordo Stralcio del 23.12.2016.
3. Di subordinare l'erogazione dell'anticipazione alla presentazione della procura speciale irrevocabile rilasciata dalla Stessa e necessaria al fine della rivalsa di questo Ente nei confronti dell'I.N.P.S. gestione ex I.N.P.D.A.P. (cassa INADEL) per la parte di competenza dell'Istituto;
4. Di dare atto che la spesa pari a € 14.370,00=, verrà contabilizzata nello stato patrimoniale anno 2018 nel "Fondo TFR dipendenti a carico RSA" ed in contropartita nel conto "Crediti per anticipi TFR";
5. Di notificare alla Stessa quanto liquidato;
6. Di dare atto che l'anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento fine rapporto con riferimento all'anno di erogazione e non concorre pertanto alla rivalutazione di cui al comma 4 dell'art. 2120 del C.C.;
7. Di dichiarare la presente determinazione eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art.20 comma 4 della L.R. 21/09/2005 n.7;
8. Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art.19 delle L.R. 21 settembre 2005 n.7;
9. Di diffondere il presente atto tramite il sito Internet istituzionale dell'A.P.S.P. ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009;
10. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L. R. 31.07.1993 nr. 13, che avverso al presente decreto è ammesso, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
  - il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni,
  - il ricorso giurisdizionale avanti al T. R. G. A. di Trento, ex art.2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034, entro 60 giorni.